

STATUTO

Titolo I – Profili Generali

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "MyManagement Aps", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "Aps" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di VALGUARNERA CAROPEPE (EN). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione è apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1. Punto i) art. 5 D.Lgs. 117/2017 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:
2. Punto k) art. 5 D.Lgs. 117/2017 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3. Punto v) art. 5 D.Lgs. 117/2017 promozione della cultura della legalità, della pace

tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4. Punto w) art. 5 D.Lgs. 117/2017 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, si propone di:

– Promuovere, organizzare e gestire attività atte a dare un contenuto sociale al

tempo libero degli associati;

– Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei

cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro

soddisfacimento;

– Utilizzare gli strumenti informatici e digitali per promuovere e valorizzare il

patrimonio artistico, storico e culturale locale e nazionale

– Promuovere e organizzare mercatini e fiere per la valorizzazione dei prodotti

locali

– Promuovere, organizzare e gestire attività per il miglioramento del rapporto

tra cittadini e pubblica amministrazione, tramite la partecipazione attiva con

strumenti digitali.

– Attivare in ambito locale e nazionale sportelli di assistenza digitale e per la

promozione della cultura informatica al fine di abbattere il divario digitale

– Attivare sul territorio nazionale sportelli per la promozione della cultura della

legalità fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza



civile tramite il supporto di professionisti di settore

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà creare unità locali e sezioni distaccate in tutto il territorio nazionale e all'estero.

ART. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Titolo II – Soci

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi

titolo, della quota associativa; non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione

sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi

del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di

adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al

cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e

comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda

dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro

degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di

amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto

la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione



della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I Soci si suddividono in:

1. Soci Ordinari

2. Soci Onorari

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono **soci onorari** coloro che si siano particolarmente distinti nelle attività oggetto di promozione dell'associazione o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'associazione e altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a. dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- b. mancato versamento della quota associativa;
- c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- d. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle

delibere degli organi associativi.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e. recedere dall'appartenenza all'associazione
- f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b. rispettare le delibere degli organi sociali;
- c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e. non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – Organi associativi

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a. Assemblea degli associati
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente
- d. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

e. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea



da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se

l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati

se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per

la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per

l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli

altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia

il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei

presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di

almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del

patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sull'esclusione degli associati e sulle nomine dei soci onorari;

f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di

membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La

maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli

amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl.

117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e

degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza

dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il

voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte

all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta

almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire



entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- b. amministra l'associazione;
- c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la



funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Titolo IV – Entrate, Patrimonio, risorse e strumenti di rendicontazione

ART. 14 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 16 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Titolo V – Norme finali



ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.